

COMUNICAZIONE N. 53

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: decreto 16 aprile 2018, n. 50 recante "Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva".

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22-5-2018 è stato pubblicato il decreto del Ministro della salute indicato in oggetto (All. n. 1).

Il provvedimento persegue principalmente gli obiettivi di dare certezza ai cittadini sulle prestazioni sanitarie da sottoporre ad autorizzazione preventiva, nonché le modalità per l'aggiornamento delle stesse, con ciò facilitando l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire l'omogeneità dell'attuazione del decreto legislativo n.38 del 2014 su tutto il territorio nazionale, fatta salva la facoltà delle regioni di aggiungere altre prestazioni, purché sulla base dei criteri indicati dallo stesso decreto. Il decreto individua quindi le prestazioni sanitarie transfrontaliere che le amministrazioni sono tenute a rimborsare solo se autorizzate preventivamente. Coerentemente, il regolamento prevede che le prestazioni autorizzabili siano tra quelle individuate dal DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza.

Si rileva che il decreto legislativo n. 38 del 2014 concerne in particolare l'attuazione della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e stabilisce all'articolo 8 il principio generale del rimborso dei costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché che esse "godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga nel territorio nazionale".

In particolare si sottolinea che l'articolo 2 del decreto 16 aprile 2018, n. 50 fissa i principi generali che devono presiedere all'individuazione delle prestazioni da autorizzare.

L'articolo 3, al comma 1, rinvia all'elenco contenuto nell'allegato A l'indicazione puntuale delle prestazioni sottoposte all'autorizzazione preventiva, precisando, alle lettere b) e c), che esse riguardano l'assistenza ospedaliera in regime di day surgery e quelle di chirurgia ambulatoriale, terapeutica e di diagnostica strumentale. Le une e le altre sono individuale



FNOMCeO

all'interno delle prestazioni previste dal DPCM 12 gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza. In aggiunta alle prestazioni dell'allegato A, devono essere autorizzate quelle di carattere ospedaliero che richiedono -in base alla prescrizione del medico curante-almeno una notte di ricovero (lettera a)).

L'articolo 4 si limita a disporre che l'aggiornamento dell'elenco delle prestazioni da autorizzare si realizzi con le stesse modalità del decreto in esame, tenuto conto degli aggiornamenti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle modifiche che dovessero intervenire nella normativa europea. L'articolo 5 regola le modalità di informazione e trasparenza coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo.

Infine l'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 le disposizioni finali concernenti la registrazione e la pubblicazione del decreto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582